



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 11231 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comune Castelluccio Valmaggiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacinto Lombardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Michele Di Carlo in Roma, via Raffaele Caverni n. 6;

***contro***

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Divisione dello Sport, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Comune di Mendicino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Cavalcanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Denza 50/A;

Comune di Rota Greca, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa concessione di idonea misura cautelare*

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Decreto 13.09.2021 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport con cui sono state approvate le graduatorie finali dei progetti presentati nell'ambito del “Bando Sport e Periferie” [pubblicato il 13.07.2020], dove in specie è stata approvata la graduatoria finale dei progetti finanziati quale Allegato A, l'elenco delle domande di finanziamento non ritenute ammissibili a seguito di istruttoria tecnico amministrativa successiva all'attivazione di soccorso istruttorio quale Allegato B nonché l'elenco delle domande di finanziamento non ritenute ammissibili dalla Commissione quale Allegato C;
- dei Verbali della Commissione di valutazione riferiti all'esame della domanda e del progetto presentati dal Comune di Castelluccio Valmaggiore nell'ambito della procedura del bando de quo, atti mai conosciuti;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anch'essi atti mai conosciuti;

e per la declaratoria di illegittimità

della esclusione della domanda di finanziamento presentata dal Comune di Castelluccio Valmaggiore, erroneamente ricompresa fra quelle non ritenute ammissibili dalla Commissione quale Allegato C, ed indi per l'accertamento del diritto del predetto Comune ricorrente ad essere ricompreso fra le domande finanziate da inserire nel richiamato Allegato A.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Comune di Mendicino il 11/1/2022:

impugnativa del decreto del 13 settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport – e dell'allegato “A” di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del “Bando Sport e Periferie”,

pubblicato in data 13 luglio 2020, con il quale veniva approvata la graduatoria finale, nella parte in cui ha attribuito al Comune deducente un punteggio di 35 punti, utile per accedere ai finanziamenti previsti nel bando ma messo in discussione dal ricorso qui opposto, nella misura in cui, potendo determinare una modificazione della graduatoria medesima, potrebbe porre in discussione la posizione del Comune di Mendicino e, quindi, il proprio diritto ad accedere ai finanziamenti del bando;

di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente e, in particolare, dei verbali, allo stato non conosciuti nel contenuto, della Commissione di valutazione riferiti all'esame della domanda e del progetto presentati dal Comune di Mendicino;

nonché per l'attribuzione ovvero l'accertamento del suo interesse ad ottenere un punteggio coerente al rapporto tra bando e progetto presentato, vale a dire almeno un punteggio pari a 45 anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 c.p.a. e per il riconoscimento del suo interesse ad essere inserito in graduatoria con la collocazione discendente dal diverso e maggiore punteggio

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune Castelluccio Valmaggione il 19/5/2022:

- del Decreto 25.03.2022 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport con cui sono state approvate le graduatorie finali dei progetti presentati nell'ambito del "Bando Sport e Periferie" [pubblicato il 25.03.2022], dove in specie è stata approvata la graduatoria finale dei progetti finanziati;

- del Verbale della Commissione di valutazione n.39 del 31.03.2022 (All. n.37) riferito al riesame della domanda e del progetto presentati dal Comune di Castelluccio Valmaggione nella procedura del bando de quo;

- della Nota p.e.c 14/04/2022 Prot.n.3676 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport avente ad oggetto fra gli altri la conferma della esclusione dal finanziamento de quo già in precedenza

sancita contro il Comune di Castelluccio Valmaggione ed il diniego di accesso agli atti richiesti dal Comune con Istanza 13.04.2022 Prot.n.975/P;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anch'essi atti mai conosciuti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio, nei confronti di tutti i soggetti della graduatoria ammessi al finanziamento "Bando sport e periferie 2020", autorizzando, su istanza di parte, la notifica per pubblici proclami, in considerazione dell'elevato numero di destinatari.

In particolare il ricorrente principale, entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, dovrà inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una comunicazione contenente l'indicazione in forma sintetica del numero di ricorso, del petitum, delle censure e degli atti impugnati, anche con riferimento ai motivi aggiunti, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà provvedere alla pubblicazione di tali comunicazioni sul proprio sito internet istituzionale nei 20 giorni successivi alla sua ricezione.

Considerata poi l'inottemperanza all'ordine di esibizione pronunciato in sede cautelare (ordinanza 2167/2022), il Collegio, vista l'istanza di parte, ritiene di dover reiterare l'ordine di esibizione dei verbali della Commissione giudicatrice, oggetto di richiesta del Comune via pec del 16.09.2021 prot.n.2450, e per l'effetto accertare il diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia dei predetti verbali, oltre alla ulteriore ed eventuale documentazione inerente la valutazione della domanda di finanziamento e del progetto presentata dal Comune di Castelluccio Valmaggione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis):

- dispone l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notifica per pubblici proclami nei termini e con le modalità indicate in motivazione;
- ordina all'amministrazione resistente di consentire, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte) del presente provvedimento, l'accesso alla documentazione oggetto di richiesta del Comune via pec del 16.09.2021 prot. n. 2450.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 23 maggio 2023.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Antonio Andolfi, Consigliere

Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Luca De Gennaro**

**IL PRESIDENTE**  
**Pierina Biancofiore**

**IL SEGRETARIO**